

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO PROVINCIA DI SALERNO

Settore Finanziario

Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 al netto delle sanzioni.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	
Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	3
Alticolo o manoaco, monimorente e amano programa	7
Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso	•••

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 119/2018 e dell'art. 15 del D.I.34/2019, disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento delle entrate comunali, anche tributarie, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
- 2.Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'area Entrate e risorse.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

- 1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando le somme:
 - a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
- 2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1.Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro il 30 settembre 2019.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 18 rate mensili consecutive, di importo minimo pari ad €.100,00, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 45 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1.Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il 20 novembre 2019 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai

fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di dicembre 2019;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020;
- c) versamento in più rate con scadenza fine mese di pari importo entro il numero massimo di 18 tenuto conto della capacità reddituale

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse previsto al comma 3 del D.L. 119/2018 convertito con modifiche nella legge 136/2018.

- 2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- 4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

- 1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
- 2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il fermo amministrativo, quando si aderisce alla definizione agevolata con il pagamento della prima rata resta congelato e la cancellazione avviene solo dopo l'ultimo pagamento della rottamazione. Dunque, sarà cancellato ad effettivo pagamento di tutte le somme.





Comune di Montecorvino Pugliano Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 30/06/2019

OGGETTO: ADESIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Giugno alle ore 19:00, nella Sala del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione STRAORDINARIA, Seduta PUBBLICA, di Prima Convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

N.	Cognome e Nome	P	Α	N.	Cognome e Nome	P	Α
1	CHIOLA ALESSANDRO	SI	***************************************	10	MASULLO ALFONSO	SI	
2	DELLO STRITTO GRAZIA		SI	11	MONTELLA ANGELICA	SI	
3	BUONOMO LUDOVICO	SI		12	AVERSA CARMINE	SI	
4	DE MATTEIS DANIELE		SI	13	DI GIORGIO DOMENICO	SI	
5	CILIBERTI MARIANNA	SI		14	NARDIELLO SILVANA	SI	
6	DELLA CORTE LUIGI	SI		15	PAGANO ANTONIO	SI	
7	CASTELLUCCIO ROSARIO	SI		16	STABILE RENATO	SI	
8	VOTA SARA	SI		17	SPROVIERO MARIA	SI	
					FRANCESCA		
9	DI MEO TERESA	SI					

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste Il Vice Segretario Generale Enrica CATALDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Teresa DI MEO nella sua qualità di Presidente del Consiglio pro tempore dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 3 " Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione" del decreto legge n. 119/2018, convertito con modifiche con legge n. 136/2018, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'art. 15 "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del D.I. 34/2019 con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrata in vigore il 1 maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata *di tutte le entrate, anche tributarie*; non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2017*.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di

pagamento, dando atto che eventuali modifiche derivanti dalla conversione in legge del Decreto 34/2019 saranno recepite con successivo atto deliberativo.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 9 del 24.06.2019 acquisito al protocollo al n. 8433 del 24.06.2019, allegato al presente atto, **sub A),** quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto la proposta di Deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, dott.ssa Anna Maria Del Vecchio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Anna Maria Del Vecchio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, al netto delle sanzioni, allegato **sub B),** al presente deliberato come parte integrante e sostanziale;

CON IL SEGUENTE ESITO DI VOTAZIONE, reso nei modi e forme di legge:

Presenti n. 15; Assenti n.2; Astenuti: nessuno; Votanti:15; Favorevoli n.15; Contrari: nessuno

DELIBERA

- di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
- 2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune:
- 3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge: CON IL SEGUENTE ESITO DI VOTAZIONE, reso nei modi e forme di legge:

Presenti n. 15; Assenti n.2; Astenuti: nessuno; Votanti:15; Favorevoli n.15; Contrari: nessuno

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.





Comune di Montecorvino Pugliano Provincia di Salerno

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 28 DEL 30/06/2019

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE FinanziarioF.to Dott.ssa Anna Maria Del Vecchio

Montecorvino Pugliano, li 02/07/2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

F. to Dott.ssa Anna Maria Del Vecchio

Montecorvino Pugliano, li 02/07/2019

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio F.to Teresa DI MEO

Il Vice Segretario Generale F.to Dr Enrica CATALDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi.

0 3 LUG. 2019

Il Vice Segretario Generale F.to Dr Enrica CATALDO

Montecorvino Pugliano, li

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Generale F.to Dr Enrica CATALDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

02/07/2019

ice Segretario Generale Di Enrica CATALDO